



CITTÀ DI TORINO

ORDINE DEL GIORNO N. 9

Approvato dal Consiglio Comunale in data 11 maggio 2020

OGGETTO: LA REFEZIONE SCOLASTICA NELL'OFFERTA FORMATIVA: TRA DOMANDA INDIVIDUALE E RESPONSABILITÀ COLLETTIVA.

Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO

che le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 20504 del 30 luglio 2019, hanno affermato:

- "un diritto soggettivo perfetto e incondizionato all'autorefezione individuale, nell'orario della mensa e nei locali scolastici, non è configurabile e, quindi, non può costituire oggetto di accertamento da parte del giudice ordinario, in favore degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, i quali possono esercitare diritti procedurali, al fine di influire sulle scelte riguardanti le modalità di gestione del servizio mensa, rimesse all'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche, in attuazione dei principi di buon andamento dell'amministrazione pubblica";
- "il servizio mensa (...) è un servizio pubblico a domanda individuale (D.M. 31 dicembre 1983, punto 10), prestato in favore degli alunni che hanno optato per il tempo pieno e prolungato e, quindi, accettato l'offerta formativa comprendente la mensa. In tal modo le famiglie hanno esercitato una libertà di scelta educativa, dalla quale scaturisce il loro diritto di partecipazione al procedimento amministrativo per influire sulle modalità di gestione del servizio pubblico di mensa (ai fini dell'individuazione dell'impresa che lo gestisce e dei cibi offerti), ma non il diritto sostanziale di performarlo secondo le proprie esigenze individuali";

CONSIDERATO CHE

- il servizio mensa è compreso nel "tempo scuola" in quanto supporta e integra le finalità educative dell'offerta formativa, concorrendo alla educazione alimentare. All'equilibrio nutrizionale si aggiunge la funzione di socializzazione, nella consumazione del pasto "insieme", condividendo i cibi forniti, pur nel rispetto (garantito dal servizio pubblico

- tramite erogazioni di pasti speciali e diete differenziate) delle esigenze individuali determinate da ragioni di salute o di orientamenti religiosi e culturali;
- la scuola pubblica è un luogo dove lo sviluppo dei singoli alunni e la valorizzazione delle diversità individuali devono realizzarsi, come osservano i giudici della Cassazione, nei limiti di compatibilità con gli interessi degli altri alunni e della comunità tutta;
  - la scuola, nel proprio mandato istituzionale, non corrisponde a un contratto privatistico in cui ciascuno "acquista ciò che si confà" (ad esempio: il tempo scuola, ma non il progetto formativo comune di cui "il pasto non è un momento di incontro occasionale di consumatori di cibo, ma di socializzazione e condivisione (anche e non soltanto del cibo), in condizioni di uguaglianza, nell'ambito di un progetto formativo comune. E questa è la ragione per cui il tempo della mensa fa parte del "tempo scuola". (da Nota MIUR-USR Piemonte, il Direttore Generale));
  - il pasto domestico è, all'opposto, generativo di una rottura delle reciprocità le quali prevedono il sostegno attraverso la fiscalità generale al diritto allo studio e doveri di solidarietà interni attraverso la compartecipazione ai costi, su criteri di progressività parametrati alle possibilità reddituali;
  - il pasto domestico inoltre è fonte di evidenti e palesi disparità tra chi ha maggiori mezzi economici e chi è in condizioni di povertà o fragilità, che si evidenziano nelle tipologie degli alimenti portati individualmente;
  - nonostante il punto giuridico definito dalle Sezioni Unite della Cassazione, resta il vulnus determinato nella comunità scolastica nazionale dalla contrapposizione tra le ragioni della scuola pubblica e quelle delle famiglie attrici delle vertenze, su cui è necessario riflettere per comprendere le cause che l'hanno generata e fare scelte adeguate per il futuro;

#### SOTTOLINEATO CHE

- la refezione scolastica, come ribadito dalla sentenza, esiste perché ha finalità educative e persegue l'uguaglianza ex articolo 3 tra i cittadini, assumendo la valenza di momento di socializzazione, relazione positiva tra diversi, educazione alla salute e al rispetto dell'altro, superamento delle disparità di natura economico-sociale;
- la refezione si configura pertanto come servizio essenziale dell'offerta formativa, non relegabile a un genere di consumo da adottare secondo opzioni individualistiche;
- in quanto servizio essenziale, l'obbligo dei Comuni a fornire la refezione va accompagnato necessariamente dal sostegno economico agli stessi da parte dello Stato per rendere possibile da un lato l'esonero delle fasce deboli dal pagamento, dall'altro la predisposizione di un tetto massimo per il contributo delle famiglie che, pur seguendo il

- principio della giustizia redistributiva, non sia gravato ad es da costi indiretti che attualmente vanno a comporre la tariffa;
- lo Stato ha il dovere di rimborsare per intero il costo che i Comuni sostengono per fornire il pasto a docenti e collaboratori impegnati durante il momento della refezione per ragioni educative, esattamente allo stesso modo in cui sostiene i costi del personale aggiuntivo per il tempo pieno;

#### INVITA

Le associazioni di rappresentanza degli Enti Locali e le Commissioni deputate della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica a porre nella agenda politico istituzionale il tema della esclusione della mensa scolastica dall'elenco dei servizi pubblici a domanda individuale (con i conseguenti obblighi di compartecipazione degli utenti, secondo la declaratoria del Decreto Ministeriale 31 dicembre 1983), ai fini di consentire anche nella definizione della finanza pubblica (oltre che nell'organizzazione scolastica e nelle fonti e valutazioni giuridiche) la dignità e il riconoscimento di servizio essenziale alla ristorazione scolastica.

---